Sentenza del 09/11/2022 n. 33079 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Intitolazione:

Prova in materia civile-Valutazione della prova-Giudizio tributario-Obbligo lingua italiana atti processuali-Sussiste- Obbligo lingua italiana documenti dedotti dalle parti- non sussiste.

Massima:

In materia di valutazione della prova ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera, devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.

Testo:

1. Con avviso di accertamento in materia di Irpef l'Agenzia delle entrate imputò al contribuente G. P. R. di aver percepito nell'anno d'imposta 2003 un reddito da lavoro dipendente, corrisposto dalla S.I.A.E. , non dichiarato.

L'Ufficio ritenne applicabile l'art. 2, comma 2-bis, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che prevede la presunzione legale, salvo prova contraria, di residenza in Italia dei soggetti emigrati in paesi a regime fiscale privilegiato, tra cui, ratione temporis, la Svizzera.

Secondo l'Agenzia infatti il contribuente - benché risultasse cancellato dall'anagrafe della popolazione residente nel 1989, emigrato in Svizzera nel 1989 ed iscritto all'A.I.R.E nel 1990- avrebbe dovuto considerarsi comunque residente in Italia nell'anno d'imposta in questione, essendo nel territorio dello Stato proprietario di immobili, intestatario di utenze elettriche e telefoniche e titolare di partita IVA aperta nel 2000, ed avendo legami familiari con la moglie, non legalmente separata, ed i figli, residenti in Italia.

Il contribuente propose ricorso e l'adita Commissione tributaria provinciale di Genova lo respinse.

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza di cui all'epigrafe, accolse l'appello del contribuente e riformò la sentenza di prime cure, ritenendo che il Reverberi fosse effettivamente residente in Svizzera ai fini fiscalmente rilevanti.

Avverso la sentenza d'appello, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha prodotto memoria.

Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 2 bis, D.P.R. 917/1986 nonché dell'art. 2729 cod.civ., in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.», l'Agenzia delle Entrate ha premesso che l'art. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917 del 1986, pone un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve provare di risiedere effettivamente in uno dei paesi a regime fiscale privilegiato (nel caso di specie, la Svizzera).

Quindi la ricorrente ha rappresentato i fatti e le circostanze risultanti dal giudizio, ribadendo che, a suo dire, essi avrebbero dovuto indurre la CTR a ritenere che il contribuente, nell'anno d'imposta in questione, non avesse fornito la prova contraria, della quale era onerato, di residenza effettiva in Svizzera nell'anno d'imposta in questione.

A tale conclusione la ricorrente perviene assumendo che i documenti prodotti in giudizio dal contribuente sarebbero "inammissibili" nel processo, in quanto scritti in lingua diversa da quella italiana, contrariamente a quanto prescrivono gli artt. 122 e 123 cod. proc. civ.

Inoltre, gli stessi documenti, riferiti ad un periodo successivo a quello accertato dall'atto impositivo, sarebbero irrilevanti. Viceversa, la documentazione prodotta dall'Agenzia a sostegno della pretesa tributaria sarebbe concludente e confermativa della residenza effettiva in Italia del contribuente.

2. Con il secondo motivo, rubricato «Difetto di motivazione: art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.», l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la sentenza impugnata fosse sostanzialmente priva di motivazione, essendo le argomentazioni rassegnate dalla CTR apodittiche, generiche ed apparenti, prive di riferimenti al materiale istruttorio ed illogiche nel ritenere rilevante, nella parte della motivazione specificamente destinata alla valutazione del materiale istruttorio, il conseguimento della cittadinanza svizzera del contribuente nel 2009, ovvero successivamente al periodo d'imposta contestato.

3. I due motivi vanno trattati contestualmente, per la loro connessione.

Deve, innanzitutto, escludersi la radicale carenza di motivazione denunziata con il secondo mezzo.

Infatti «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

Nessuna delle predette fattispecie patologiche ricorre nel caso di specie, nel quale la motivazione della sentenza impugnata passa in rassegna una serie di dati di fatto, individuandoli tra le «risultanze processuali» offerte dalle parti, e li soppesa, concludendo con una loro valutazione complessiva. In particolare, poi, nella parte della motivazione specificamente destinata alla valutazione delle prove, manca quel preteso riferimento alla rilevanza preponderante del conseguimento della cittadinanza e del passaporto svizzeri, denunziato ed enfatizzato nel secondo motivo di ricorso.

La motivazione della sentenza impugnata, per quanto sintetica, è idonea a dare atto del percorso logico-giuridico che la CTR ha adottato per giungere alla decisione, non risultando dunque inferiore al c.d. "minimo costituzionale" indispensabile.

4. E' parimenti infondato il primo motivo, nella parte in cui sostiene l'inutilizzabilità, nel processo tributario, dei documenti redatti in lingua straniera prodotti dal contribuente, dei quali il giudice di merito non ha disposto la traduzione.

Premessa, la genericità della denuncia (non puntualmente focalizzata su singoli documenti), deve rilevarsi che il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 cod. proc. civ., si riferisce agli atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti esibiti dalle parti, sicché, quando siffatti documenti risultino redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, di cui può farsi a meno allorché trattasi di un testo di facile comprensibilità, sia da parte dello stesso giudice che dei difensori (Cass. 12/03/2013, n. 6093).

A conferma che la produzione del documento in lingua straniera integra già, di per sé solo, una produzione istruttoria, con la quale la parte può assolvere all'onere di comprovare le proprie allegazioni, a prescindere dalla successiva ed eventuale traduzione dello stesso scritto, questa Corte ha del resto affermato che « Non è tardiva la produzione, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., della traduzione in italiano di documenti redatti in lingua straniera tempestivamente depositati, atteso che detta traduzione non integra un nuovo mezzo di prova

soggetto alle preclusioni istruttorie di cui alla norma citata in quanto l'attitudine dimostrativa di uno scritto discende dal contenuto che esso esprime, quale che sia l'idioma impiegato nella sua redazione, sicché è con la produzione del documento in lingua straniera che la parte assolve all'onere di comprovare le proprie allegazioni difensive, mentre la traduzione, che può essere disposta dal giudice ai sensi dell'art. 123 c.p.c. senza previsione di termini, è incombente meramente accessorio e facoltativo che si colloca al di fuori dell'area delle attività processuali finalizzate alla definizione del "thema decidendum" e del "thema probandum", soggette a termini perentori.» (Cass. 18/05/2018, n. 12365).

Pertanto la produzione di documenti redatti in lingua straniera, e non muniti contestualmente di traduzione allegata, non è vietata dall'ordinamento processuale e, a differenza di quanto pare voler affermare la ricorrente, non può quindi ritenersi ex se nulla, né comunque "inutilizzabile", categoria di matrice penalistica che comunque, ove pure la si voglia trasferire nel contesto del giudizio civile, non può prescindere da un riferimento normativo, assente nel caso di specie.

Dalla ritualità della produzione istruttoria in questione consegue che, in tema di valutazione delle prove, l'art. 122 cod. proc. civ. che prescrive l'uso della lingua italiana in tutto il processo, non esonera il giudice dall'obbligo di prendere in considerazione qualsiasi elemento probatorio decisivo, ancorché espresso in lingua diversa da quella italiana, restando affidato al suo potere discrezionale il ricorso ad un interprete a seconda che sia o meno in grado di comprenderne il significato o che in ordine ad esso sorgano contrasti tra le parti (cfr. Cass. 24/01/2011, n. 1608). Ed infatti questa Corte non ha ritenuto precluso, al giudice, di utilizzare eventualmente le proprie conoscenze linguistiche, avendo ad esempio affermato che «Quando si tratti di lingua universalmente nota, come il francese, e se il giudice dimostri di averne perfetta conoscenza, non occorre la nomina di un traduttore, prevista dall'art. 123 c.p.c.» (Cass. 06/06/1969, n. 1991). Nello stesso senso, si è detto che qualora si renda necessario procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, la nomina di un traduttore, ai sensi dell'art. 123 cod. proc. civ., non costituisce un dovere del giudice del merito, ma una sua facoltà discrezionale, sicché la mancata nomina del traduttore (nella specie, per essere stata la traduzione operata da tale giudice) non può formare oggetto di censura in sede di legittimità (Cass. 05/04/1984, n. 2217).

Dunque, la discrezionalità del giudicante, rispetto alla nomina o meno di un traduttore, dipende dalla sua possibilità, o meno, di comprendere comunque il significato del documento in lingua straniera, pur in assenza di una traduzione.

Le conclusioni appena illustrate possono trasferirsi anche al processo tributario (cfr. Cass. 17/06/2015, n. 12525), per effetto del rinvio generale sussidiario alle norme del codice di procedura civile disposto dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (« I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.») ed in difetto di ragioni di incompatibilità dei richiamati artt. 122 e 123 cod. proc. con la disciplina specifica del rito tributario.

Tanto premesso, può quindi formularsi il seguente principio: « Ai sensi degli artt. 122 e 123 cod. proc., applicabili ex art. 1, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 al giudizio tributario, anche in quest'ultimo, come in quello civile, la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio e non per i documenti prodotti dalle parti. I quali, se redatti in lingua straniera,

devono pertanto ritenersi acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato degli stessi documenti, o qualora non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte».

Nel caso di specie, valutando l'insieme delle «risultanze processuali», comprensive quindi dei documenti redatti in lingua straniera, il giudice del merito ha quindi implicitamente, ma necessariamente, ritenuto di comprenderne il contenuto, senza che peraltro la ricorrente abbia allegato puntualmente uno specifico contrasto delle parti sul significato degli stesi elementi istruttori.

5. Il primo motivo è inammissibile, e comunque infondato, anche quando censura la violazione degli artt. 2, comma 2-bis, d.P.R. n. 917 del 1986 e dell'art. 2729 cod.civ.

Quanto alla presunzione legale relativa posta dalla prima norma richiamata, la censura si limita sostanzialmente a ribadirne l'esistenza ed il contenuto, soprattutto con riferimento alla conseguente inversione dell'onere della prova circa l'effettività del trasferimento della residenza in Svizzera. Al principio invocato in tema di onere della prova si è comunque espressamente conformata la CTR nella motivazione della sentenza impugnata, non incorrendo quindi nel vizio genericamente denunciato.

Quanto alla violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 cod. civ., è vero che « In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art. 360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art. 360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.» (Cass. 16/11/2018,n. 29635).

Tuttavia, nel caso di specie, la ricorrente non ha neppure individuato puntualmente quale sarebbe la prova critica, e quale il relativo ragionamento inferenziale, che il mezzo vorrebbe censurare, limitandosi, sul punto, ad evocare il parametro normativo violato.

Anche il mero richiamo alla datazione, posteriore all'anno d'imposta controverso, dei documenti prodotti dal contribuente, appare al riguardo generico, non essendo riferito specificamente alle singole circostanze di fatto valutate espressamente nella motivazione sentenza impugnata; né, comunque, la censura tiene conto della possibile differenza logica e cronologica tra data del documento e data del fatto in esso rappresentato (ad esempio relativamente all'attestazione, nel 2007, del rapporto « ininterrottamente dal 1989» con la Cleo Music Ag, come da elenco degli allegati all'appello riprodotto a pag. 8 nel ricorso e come da sentenza impugnata).

In generale, deve rilevarsi che tutte le censure della ricorrente appaiono in concreto finalizzate ad attingere il merito, ovvero la valutazione dei fatti di causa operata dalla CTR, ciò che in questa

sede di legittimità non è consentito, neppure con riferimento alle prove indiziarie (cfr. Cass., 17/01/2019, n. 1234; Cass. 13/02/2020, n. 3541; Cass. 14/11/2019, n. 29540).

Infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 27/12/2019, n. 34476).

6. Va quindi rigettato il ricorso, in conformità peraltro a quanto già deciso da questa Corte con riferimento alle stesse parti per gli anni d'imposta 2004 (Cass. 17/05/2022, n. 15895) e 2008 (Cass. 05/02/2021, n. 2894).

Le spese seguono la soccombenza.

Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 ottobre 2022.

Documenti citati

Elenco citati

Questo documento non contiene citati.

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza